



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 165
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 192/A, 193/A, 194/A, 195/A e 196/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 192/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1031 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. LUCA CHIANESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca CHIANESE, all'epoca dei fatti appartenente, in qualità di arbitro effettivo, alla Sezione AIA di Napoli, in violazione dell'art. 1 *bis* comma 1, nonché dell'art. 3, comma 1 del C.G.S., anche in relazione all'art. 40, commi 1 e 3, lettere h) del Regolamento AIA, per aver tenuto un comportamento negligente, riportando nel rapporto ufficiale della gara *Calcio Campano Giovani – Virtus Ottaviano* del 9.11.2014, in modo erroneo, il minuto della sostituzione del calciatore Alvino Alessandro con il calciatore Confessore Andrea della società Virtus Ottaviano. Infatti tale sostituzione, secondo quanto successivamente dichiarato dal sig. Chianese, sarebbe avvenuta al 27' e non al 22' del secondo tempo, come invece riportato nel rapporto di gara e, pertanto, il calciatore ammonito al 26' del secondo tempo non poteva che essere il sig. Alvino prima che questi venisse sostituito, escludendosi così la doppia ammonizione del sig. Confessore. Tale circostanza è emersa in base a quanto dichiarato dal Chianese al Giudice Sportivo Territoriale e al collaboratore della Procura Federale, solo a seguito del reclamo presentato dalla società Calcio Campano Giovani e sulla base di propri appunti. Comportamento da ritenersi in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 *bis* comma 1, C.G.S., nonché con il dovere di assolvere con tempestività e massima fedeltà al potere referendario, a cui sono tenuti ad uniformarsi tutti gli appartenenti all'AIA nello svolgimento delle loro funzioni, anche a difesa della credibilità e dell'immagine dell'AIA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca CHIANESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura della sospensione per 20 (venti) giorni per il Sig. Luca CHIANESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 193/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 890 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. VALERIO GIUBERTONI e del Sig. VALTER GALLAN, avente ad oggetto la seguente condotta:

Valerio GIUBERTONI, allenatore di base, seppur tesserato nella stagione sportiva 2013/2014 in qualità di calciatore dalla Asd Galliate, compariva nel foglio di censimento della medesima stagione come dirigente, con la qualifica di Segretario. Relativamente alla stagione sportiva 2014/2015, mantenendo il tesseramento con la Asd Galliate come calciatore, era inserito nel foglio censimento come dirigente, con la qualifica di Segretario, il tutto in assenza della necessaria istanza sospensiva al Settore Tecnico, come richiesta dalla normativa di riferimento. Tali comportamenti determinavano la violazione dell'articolo 1 *bis*, comma 1, del C.G.S., in relazione agli articoli 38, comma 1 e 36, comma 1, del vigente Regolamento per il Settore Tecnico;

Valter GALLAN, allenatore di base, nella stagione sportiva 2013/2014, seppur tesserato dal 20/11/2013, in qualità di responsabile della prima squadra della Asd Galliate, svolgeva attività tecnica a favore della Asd Galliate sino al 10/11/2014, in assenza di un regolare tesseramento, perfezionatosi solamente in data 20/11/2014, come si evince dalle distinte gara del 08/09/2013, 22/09/2013, 29/09/2013, 13/10/2013, 20/10/2013, 27/10/2013 e 10/11/2013, così violando il combinato disposto di cui all'articolo 1 *bis*, comma 1, del C.G.S., in relazione agli articoli 34, comma 1, e 38, comma 1 del vigente Regolamento per il Settore Tecnico ed in riferimento all'art. 38, comma 1, delle NOIF;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Valerio GIUBERTONI e dal Sig. Valter GALLAN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di squalifica sia per il Sig. Valerio GIUBERTONI che per il Sig. Valter GALLAN;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 194/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 559 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. CARMELO LAGANÀ e della Società A.S.D. ROBUR, avente ad oggetto la seguente condotta:

Carmelo LAGANÀ, Presidente della Società A.S.D. ROBUR, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 *bis* comma 1, del C.G.S., per aver al termine della gara Robur/Taormina, campionato Juniores Provinciali, impedito l'accesso al recinto di gioco al Presidente della sezione AIA di Messina, Sig. Massimiliano Lo Giudice, proferendo al suo indirizzo frasi ingiuriose e scurrili;

A.S.D. ROBUR, per responsabilità diretta in quanto Società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. Carmelo LAGANÀ in proprio e nell'interesse della Società A.S.D. ROBUR in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Carmelo LAGANÀ e di € 400,00 di ammenda per la Società A.S.D. ROBUR;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 195/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1081 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. ANTONIO FRANCIOSO, allenatore di base, avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonio FRANCIOSO, per aver svolto nella stagione 2014/2015 attività tecnica a favore della società Paina Calcio 1975 Ssd Arl, quale allenatore della prima squadra, non in costanza di tesseramento con la stessa, circostanza facilmente verificabile comparando il certificato As 400 del tecnico con la distinta gara Paina Calcio - Mariano Calcio del 10/01/2015, ove compare il nominativo del Sig. Antonio FRANCIOSO. Sempre nella stagione sportiva 2014/2015, è stato tesserato in data 06/03/2015 dalla società Asd Cs Trevigliese, seppur abbia svolto attività tecnica a favore di detta società sin dal 01/03/2015, come si evince comparando opportunamente il certificato As 400 del tecnico con la distinta gara Casati Calcio Arcore – Trevigliese del 01/03/2015, ove è stato inserito il nominativo del Sig. Antonio FRANCIOSO.

Tali comportamenti, di fatto, hanno violato l'articolo 1 *bis*, comma 1, del C.G.S, in riferimento agli articoli 38, comma 1, 34, comma 1 e 41, comma 1, del vigente Regolamento per il Settore Tecnico ed in relazione all'articolo 38, commi 1 e 4 delle NOIF;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio FRANCIOSO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 mesi di squalifica per il Sig. Antonio FRANCIOSO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 196/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 817 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. SABRE YASSIN e della Società ASD VIRTUS SANREMO CALCIO 2011, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sabre YASSIN, tesserato in qualità di calciatore per la società ASD Virtus Sanremo Calcio, per aver inoltrato numerosi messaggi sul network WhatsApp nonché chiamate telefoniche dal contenuto gravemente offensivo ed ingiurioso, come altresì ammesso dallo stesso sig. Yassin in sede di audizione, nei riguardi dell'arbitro della gara Argentina - Virtus Sanremo del 14.03.2015, sig. Federico Scatenato, in evidente violazione dell'articolo 1 *bis*, comma 1, del CGS;

ASD VIRTUS SANREMO CALCIO 2011, per responsabilità oggettiva in quanto Società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento di commissione dei fatti in contestazione;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva formulate dalla Sig.ra Malika Bentaifour, in qualità di madre del minore Sabre YASSIN, e dal Sig. Gian Luca Moroni, nell'interesse della Società ASD VIRTUS SANREMO CALCIO 2011 in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica per il calciatore Sabre YASSIN e di € 150,00 di ammenda per la Società ASD VIRTUS SANREMO CALCIO 2011;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio